




AGESCI BASILICATA

REGOLAMENTO ORGANIZZAZIONE

REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA



FEBBRAIO 2005

PROPOSTA DI MODIFICA

REGOLAMENTO D'ASSEMBLEA
TESTO ATTUALE
TESTO MODIFICATO

<p>Art. 1 Composizione dell'Assemblea L'Assemblea Regionale è uno degli organi con cui il livello regionale realizza i suoi compiti, attraverso la partecipazione plenaria degli adulti in servizio educativo, dei Capi, delle Capo e degli Assistenti Ecclesiastici censiti nella regione aventi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 dello Statuto. Sono considerati censiti anche gli adulti inseriti nelle Comunità Capi attraverso i pre-censimenti (ex autorizzazioni di unità), anche se non risulta ancora effettuato il versamento della quota associativa.</p>	<p>Composizione dell'Assemblea L'Assemblea Regionale è uno degli organi con cui il livello regionale realizza i suoi compiti, attraverso la partecipazione plenaria di tutti i soci adulti censiti nella regione a norma dell'art. 35 dello Statuto. Sono considerati censiti anche gli adulti inseriti nelle Comunità Capi attraverso i pre-censimenti (ex autorizzazioni di unità), anche se non risulta ancora effettuato il versamento della quota associativa.</p>
<p>Art. 2 Registro dell'assemblea Un apposito registro con l'indicazione del nome dei componenti l'Assemblea è compilato a cura del Comitato Regionale. Esso è tenuto annualmente aggiornato sulla base degli ultimi censimenti. Integrazioni al registro dell'Assemblea possono essere operate d'ufficio o dietro comunicazioni di una Comunità Capi. Il registro è pubblico. Qualsiasi componente l'Assemblea può prenderne visione o richiedere copia, integrale o estratti.</p>	
<p>Art. 3 Osservatori Possono presenziare all'Assemblea, in qualità d'osservatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capi e A.E. censiti in altra Regione scout; 2. Persone non censite nell'Agesci, in rappresentanza d'altre associazioni, gruppi, movimenti, o a titolo personale, dietro invito motivato del Comitato Regionale. <p>Essi possono intervenire al dibattito avendone fatto richiesta alla Presidenza, ed avendone ottenuto autorizzazione esplicita, in relazione ad ogni singolo intervento. Tale autorizzazione può essere revocata dalla Presidenza.</p>	
<p>Art. 4 Convocazione L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali con preavviso scritto (inviato per posta ordinaria o per posta elettronica agli account forniti a tal scopo dai gruppi) o tramite la stampa associativa, di almeno 15 giorni, contenente la data, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno ed il calendario dei lavori. Con successive comunicazioni sono inviate eventuali note illustrative, documenti a corredo, bilanci e relazioni di tesoreria, informazioni sulle candidature.</p>	
<p>Art. 5 Ordine del giorno L'ordine del giorno dell'Assemblea è predisposto a cura del Comitato Regionale. Prima che sia stata emessa la convocazione dell'Assemblea (vedi art. 4), ogni Co.Ca. ed ogni singolo componente dell'Assemblea, possono far pervenire ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre all'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa. L'inserimento all'ordine del giorno delle proposte sarà concordato con i proponenti.</p>	
<p>Art. 6 Presidenza e organi assembleari La presidenza dell'Assemblea è assunta congiuntamente dai Responsabili Regionali o da membri dell'Assemblea stessa in caso di impedimento di questi ultimi. Le decisioni procedurali della Presidenza sono definitive.</p>	

<p>La Presidenza nomina in apertura della sessione almeno un segretario dell'Assemblea per redigere i verbali, prendendo nota dell'andamento dei lavori, dei diversi interventi al dibattito, delle deliberazioni e di ogni altro fatto rilevante. I segretari curano inoltre la raccolta di ogni documento eventualmente presentato o distribuito nel corso della sessione.</p> <p>Dietro segnalazione della Presidenza, l'Assemblea nomina due scrutatori che curano le operazioni di voto e ne comunicano i risultati alla Presidenza.</p> <p>I segretari e gli scrutatori sovrintendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto.</p>	
<p>Art. 7 Dibattito sull'Ordine del giorno</p> <p>Nel corso della sessione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dalla Presidenza. Gli interventi hanno luogo secondo l'ordine di iscrizione. La Presidenza ha facoltà di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revocare la facoltà di parlare qualora l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione; 2. Determinare la durata massima di ogni intervento. <p>Per esigenza di funzionalità, la Presidenza può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti all'ordine del giorno. Essa può, inoltre, proporre all'Assemblea chi debba far parte di commissioni che nel corso dei lavori si rendano necessarie per un più attento esame preliminare della materia, per la stesura di mozioni, o comunque per la redazione di documenti ed atti idonei a facilitare il proseguimento dei lavori, in modo che su di essi l'Assemblea possa esprimersi in via breve.</p>	
<p>Art. 8 Mozioni d'ordine</p> <p>Per "mozione d'ordine" s'intende una proposta procedurale volta a modificare l'ordine di discussione degli argomenti all'ordine del giorno. I promotori di mozioni d'ordine possono chiedere la parola alla Presidenza, ed intervenire alla fine dell'intervento eventualmente in corso. Il dibattito sulle mozioni d'ordine è limitato ad un intervento di presentazione della mozione, ad un intervento a favore e ad uno contro. La mozione è quindi messa ai voti. Se approvata, essa entra immediatamente in vigore.</p>	
<p>Art. 9 Presentazione delle mozioni</p> <p>Ogni componente dell'Assemblea può presentare mozioni. Esse sono depositate per iscritto presso la Presidenza entro il termine orario da questa prestabilito. Sono improponibili le mozioni che non siano attinenti a un punto posto all'ordine del giorno. L'improponibilità è stabilita dalla Presidenza, la quale può anche rilevare l'improponibilità di mozioni che siano in contrasto con lo Statuto o i regolamenti associativi, dandone motivazione all'Assemblea.</p>	
<p>Art. 10 Dibattito sulle mozioni</p> <p>Le mozioni sono poste a dibattito dalla presidenza, secondo l'ordine che sarà ritenuto più funzionale allo svolgimento dei lavori assembleari. La mozione di approvazione della relazione del Comitato Regionale è votata per ultima. La Presidenza può mettere ai voti una mozione per punti separati, sia d'ufficio sia a richiesta di uno o più componenti l'Assemblea, o in seguito a mozione d'ordine. Qualora sul medesimo argomento siano presentate più mozioni, esse sono messe ai voti iniziando da quella che, se</p>	

<p>approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Il relativo giudizio è rimesso alla presidenza. Qualora su di una mozione siano presentati uno o più emendamenti, essa è messa ai voti dapprima nella forma emendata iniziando, se è il caso, all'emendamento che a giudizio della Presidenza appare di contenuto più radicale. Se tutti gli emendamenti sono respinti, la mozione è messa ai voti nel testo originario. Salvo il promotore per l'eventuale replica al termine del dibattito, nessuno può parlare due volte su una mozione, eccetto che per domande di chiarimento e per mozione d'ordine.</p>	
<p>Art. 11 Raccomandazioni Le raccomandazioni sono presentate secondo le stesse modalità delle mozioni, e possono riguardare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Esse sono lette all'Assemblea a cura della presidenza e diventano vincolanti per il Comitato Regionale solo se sono messe ai voti per esplicita richiesta dei promotori ed approvate a maggioranza dei due terzi dei presenti.</p>	
<p>Art. 12 Quesiti Ciascun componente l'Assemblea può interpellare i Responsabili Regionali o il Comitato Regionale nel suo complesso, per ottenere, nel corso della sessione, chiarimenti, informazioni, dati o valutazioni su una singola questione non iscritta all'ordine del giorno. Il quesito sarà reso in forma scritta e depositato presso la Presidenza, che lo presenterà all'Assemblea fra le varie ed eventuali. Le risposte saranno rese direttamente in Assemblea o pubblicate con gli atti dell'Assemblea. Ad esse non è ammessa replica, fatta eccezione per una breve dichiarazione di accettazione o di contestazione della risposta da parte del promotore del quesito.</p>	
<p>Art. 13 Resoconto della sessione I segretari dell'Assemblea, sulla base dei verbali redatti secondo quanto previsto dall'art. 6, provvedono alla successiva redazione del resoconto della sessione che deve indicare i nomi dei membri presenti, contenere un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e delle deliberazioni assembleari. Ciascun componente l'Assemblea può chiedere che una sua dichiarazione sia inserita nel verbale per intero. I resoconti delle sessioni sono riuniti in un apposito volume con indice cronologico, e sono resi pubblici attraverso la stampa associativa e/o il sito internet dell'AGESCI Basilicata.</p>	
<p>Art. 14 Candidature Per l'elezione dei membri del Comitato regionale, le candidature possono essere proposte dal Comitato regionale e dall'Assemblea. Per l'elezione dei Consiglieri Generali, le candidature possono essere proposte esclusivamente dall'Assemblea. L'elenco dei candidati proposti dovrà essere affisso nel corso della sessione. La votazione per l'elezione dei membri del Comitato regionale e dei Consiglieri Generali è preceduta dalla presentazione delle candidature a partire da almeno 30 gg. prima a un'ora dopo l'inizio dell'Assemblea. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi componente l'Assemblea indipendentemente dalle candidature.</p>	<p>Candidature Le candidature per lo svolgimento del servizio in qualunque struttura associativa possono essere proposte da ogni componente dell'assemblea, compreso il candidato stesso. L'elenco dei candidati proposti dovrà essere affisso nel corso della sessione previa verifica, da parte del Comitato Regionale, del possesso dei requisiti di eleggibilità di quanti presenti nel suddetto elenco. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi componente l'assemblea votato alla prima votazione, indipendentemente dalle candidature.</p>
<p>Art. 15 Quorum e votazione L'Assemblea è costituita se è presente, o rappresentato con delega, un terzo degli aventi diritto.</p>	

<p>Le votazioni sono espresse con simultanea alzata di mano o in altri modi palesi prescelti dalla Presidenza. Le deliberazioni concernenti le persone devono essere prese a scrutinio segreto. Qualsiasi proposta è approvata se ottiene il maggior numero dei voti degli aventi diritto, presenti o con delega.</p>	
<p>Art. Elezioni 16 Per l'elezione a Responsabile Regionale ed a membro del Comitato Regionale è richiesta la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti o con delega. Pertanto i segretari, prima della votazione, comunicano all'Assemblea il quorum necessario. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti si effettua una seconda votazione. Se anche questa dovesse dare esito negativo, si procede ad una ulteriore votazione per la quale è richiesta la maggioranza relativa. Per l'elezione a Consigliere Generale è sufficiente il maggior numero di voti. È possibile esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi (arrotondati per eccesso) dei delegati da eleggere.</p>	<p>Elezioni Per l'elezione a Responsabile Regionale ed a membro del Comitato Regionale è richiesta la metà più uno dei voti degli aventi diritto, presenti o con delega. Pertanto i segretari, prima della votazione, comunicano all'Assemblea il quorum necessario. Nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti si effettua una seconda votazione. Se anche questa dovesse dare esito negativo, la presidenza procede a rimettere all'assemblea tramite voto il rinvio dell'elezione ad altra data.</p>
<p>Art. Voto individuale e delega 17 Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi. Il componente assente può farsi rappresentare da un altro componente, ma nessuno può raccogliere più di una delega in modo da poter disporre complessivamente di non più di due voti. Il componente già presente non può farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla sessione.</p>	<p>Voto individuale e delega Ciascun componente l'Assemblea ha diritto ad un voto, anche se riveste contemporaneamente due o più incarichi. Il componente assente può farsi rappresentare da un altro componente, ma nessuno può raccogliere più di una delega in modo da poter disporre complessivamente di non più di due voti, tranne il Capogruppo che può raccogliere al massimo 2 deleghe e disporre quindi di n. 3 voti. La delega deve essere consegnata ai segretari entro un'ora dall'inizio della sessione ed ha validità per l'intera durata della stessa. Ogni delega deve essere espressa in forma esplicita rispetto ai singoli punti dell'Ordine del Giorno. Ne consegue che in caso di deleghe parziali, la presidenza ha l'obbligo di verificare il quorum come previsto. Il componente già presente non può farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla sessione.</p>
<p>Art. Deliberazioni assembleari e impugnazioni 18 Le deliberazioni adottate dall'Assemblea entrano in vigore con la pubblicazione del resoconto, e comunque non più tardi di trenta giorni dalla deliberazione assembleare. Ogni deliberazione assembleare può essere invalidata se sia stata presa in difformità del regolamento dell'Assemblea, dello Statuto e dei regolamenti associativi. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili Regionali entro il mese successivo alle pubblicazioni della deliberazione o comunque entro sessanta giorni dalla data in cui il promotore dell'impugnativa abbia con certezza acquisito conoscenza della deliberazione. Il decorrere del termine costituisce accettazione della deliberazione dell'Assemblea, che dichiara di fatto di averla adottata anche in eventuale deroga al regolamento di Assemblea, allo Statuto o ai regolamenti associativi, riservandosi di emendarla successivamente. L'impugnativa non sospende l'esecuzione finché non intervenga la decisione dei Responsabili regionali, i quali sono tenuti a pronunciarsi non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione del ricorso. Il ricorso e la decisione dei Responsabili Regionali sono pubblicati sulla stampa regionale e/o sul sito internet dell'AGESCI Basilicata.</p>	
<p>Art. Varie 19 L'Assemblea prevede un rimborso chilometrico viaggi secondo le indicazioni vigenti del Comitato Regionale.</p>	

Art. 20 Modifica al Regolamento d'Assemblea

20 Il presente regolamento può essere modificato, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti dall'Assemblea Regionale, sulla base di una proposta di modifica inserita all'ordine del giorno secondo le modalità di cui all'art. 5. In nessun caso le modifiche al Regolamento d'Assemblea possono far parte delle varie ed eventuali. La modifica, approvata dall'Assemblea, entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 21 Validità del presente Regolamento d'Assemblea

21 Il presente regolamento rimane valido fino a nuova modifica deliberata secondo quanto previsto dal precedente art. 20.

